

CAMERA DEI DEPUTATI N. 696

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VENEGONI e BIGIANDI

Annunziata il 10 marzo 1954

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria

ONOREVOLI COLLEGHI! — I mutilati e gli invalidi del lavoro versano tutt'ora in una grave situazione di disagio e, a nove anni dalla fine della guerra, i successivi e parziali provvedimenti legislativi deliberati durante la precedente legislatura non hanno riparato l'ingiusto trattamento fatto a questa benemerita categoria di lavoratori.

La presente proposta di legge tende a ripristinare una situazione di normalità ed a soddisfare le più urgenti e legittime aspirazioni dei mutilati ed invalidi del lavoro.

L'articolo 1 stabilisce che le rendite per inabilità permanente siano liquidate in base ai due terzi della retribuzione, ripristinando le norme già in vigore dal 1° aprile 1939 in luogo delle aliquote stabilite dalla legge 3 marzo 1949, n. 52.

L'articolo 2 riporta ad un decimo le quote integrative per carico di famiglia già previste nel regio decreto 7 agosto 1935, n. 1765.

L'articolo 3 tende a dare una sistemazione più organica alle rendite ed assegni stabiliti in favore dei superstiti di un lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro.

L'articolo 4 stabilisce le nuove misure del salario annuale minimo e massimo da servire di base per la valutazione delle rendite.

Si può osservare in proposito che il massimale proposto è estremamente modesto, identificandosi quasi con il salario medio secondo i calcoli dell'I. N. A. I. L.. Infatti, secondo le statistiche dell'Istituto assicuratore, il salario medio annuo accertato è

stato nel 1950 di lire 308.400, nel 1951 di lire 341.700, nel 1952 di lire 360.000.

L'articolo 5 stabilisce la decorrenza delle nuove norme per la liquidazione delle rendite.

L'articolo 6 rivaluta le rendite per inabilità dall'11 per cento al 29 per cento in seguito ad infortunio riportato dai lavoratori prima del 1° gennaio 1949

Si pone così fine ad una ingiusta discriminazione fra lavoratori infortunati prima e dopo quella data. Con l'articolo 3 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, sono state rivalutate le rendite costituite per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento o per morte, relative ai casi di infortunio avvenuti prima del 1° gennaio 1949 od a malattie professionali verificatesi prima di tale data. Poiché al 31 dicembre 1948 i portatori di rendita erano circa 200 mila, sono rimaste escluse dalla rivalutazione circa 150 mila rendite, come risulta dalle seguenti percentuali medie per gruppi di inabilità fornite dall'Istituto assicuratore:

dall' 11 % al 15 %	47.276 %
dal 16 % al 20 %	9.435 %
dal 21 % al 29 %	19.139 %

Le rendite dall'11 al 30 per cento vengono corrisposte tuttora in base al calcolo originario e precisamente:

per infortuni avvenuti dal 1° aprile 1937: in base alla metà del salario annuo entro il massimale di L. 6.000

per infortuni avvenuti dal
1° aprile 1939: in base ai due
terzi del salario annuo entro il
massimale di L. 8.000

per infortuni avvenuti dal
1° gennaio 1942: in base ai due
terzi del salario annuo entro il
massimale di » 12.000

per infortuni avvenuti dal
1° giugno 1946: in base ai due
terzi del salario annuo entro il
massimale di » 24.000

la rendita annua di L.	450	se calcolata in base al massimale di . .	L.	6.000
»	»	»	»	800
»	»	»	»	1.200
»	»	»	»	2.400
»	»	»	»	6.000
»	»	»	»	22.500

per infortuni avvenuti dal
1° gennaio 1948 al 31 dicembre
1948: in base ai due terzi del sa-
lario annuo entro il massimale di . L. 60.000

per infortuni avvenuti dal
1° gennaio 1949: in base alla metà
del salario annuo entro il massi-
male di » 300.000

Per una stessa inabilità si possono quindi
avere sei rendite differenti.

Per esempio, il 15 per cento di inabilità
permanente comporta:

L'articolo 7, allo scopo di evitare lunghi
e complicati calcoli per definire la precisa
situazione di ogni infortunato in possesso di
una rendita, stabilisce un aumento fisso del
20 per cento delle rendite attuali, che rap-
presenta la media degli aumenti previsti
negli articoli 1 e 4 della presente legge.

L'articolo 8 prevede un aumento modesto
per gli assegni concessi ai grandi invalidi liqui-
dati in capitale.

L'articolo 9 stabilisce un assegno mensile
di lire 5.000 per i lavoratori con inabilità per-
manente dal 40 per cento al 79 per cento
liquidati in capitale.

L'articolo 10 stabilisce la reversibilità
delle rendite per inabilità dal 40 per cento al
100 per cento in favore dei superstiti di
invalidi deceduti quando già in possesso di
una rendita.

L'articolo 11 prevede la corresponsione ai
mutilati ed invalidi di lavoro ed ai loro super-
stiti di una tredicesima mensilità, in analogia
con quanto è stato stabilito dal legislatore in
favore dei pensionati della previdenza sociale.

Infine l'articolo 12 prevede la costituzione
di una Commissione nazionale che provveda
alle variazioni delle rendite quando si sia veri-
ficato un aumento notevole — almeno del
10 per cento — del costo della vita.

Questa misura, garantendo agli invalidi
del lavoro un sia pur tardivo adeguamento
delle loro rendite, esimerebbe il legislatore
dall'obbligo di continui interventi nel caso di
notevoli variazioni della capacità di acquisto
della moneta.

Onorevoli colleghi, l'onere complessivo
che deriverà all'I. N. A. I. L. dall'applicazione

di questa legge si può valutare a sei miliardi
di lire annue.

L'Istituto assicuratore ha tratto notevoli
vantaggi finanziari dal grave ritardo verifica-
tosi nell'adeguamento delle rendite agli inva-
lidi e mutilati del lavoro, ed è in grado di
sopportare l'onere previsto senza intaccare
le sue riserve finanziarie.

Unitamente alla doverosa riparazione del
danno economico e morale del lavoratore infor-
tunato, bisognerà rinnovare al più presto le
vetuste norme d'igiene e di sicurezza sul
lavoro, in modo da garantire meglio l'integ-
rità fisica e la salute dei nostri lavoratori.
Le nuove norme dovranno tener presenti
le esperienze e le recenti realizzazioni dei
paesi più avanzati socialmente; tenendo fede
altresi ai solenni postulati della nostra Co-
stituzione.

Da queste misure è lecito attendersi anche
una graduale e rapida diminuzione del numero
e della gravità degli infortuni sul lavoro; il che
consentirà all'Istituto assicuratore di sostene-
re senza ulteriori aggravii gli oneri per migliori
prestazioni economiche ai lavoratori infortu-
nati ed ai loro superstiti.

Questa proposta di legge, oltre a rendere
una doverosa giustizia ad una benemerita ca-
tegoria di cittadini, che nella sacrosanta fun-
zione di produttori della ricchezza nazionale
hanno lasciato sovente la parte migliore di se
stessi, ha anche un contenuto profondamente
umano, per il riconoscimento che essa dà agli
oscuri e modesti eroi del lavoro.

Confidiamo perciò nella benevola acco-
glienza e nella sicura approvazione di tutti i
collegli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono sostituiti dal seguente:

« Quando si è accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 10 per cento per i casi di infortunio ed al 20 per cento per i casi di malattia professionale ed inferiore al 67 per cento, sarà corrisposto, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base dei due terzi della retribuzione, calcolata secondo le disposizioni degli articoli dal 39 al 42.

Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire 20.000 per tutta la durata di detta assistenza. Non si dà luogo alla integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri Enti.

Per le inabilità permanenti dal 67 per cento al 100 per cento si applicano le norme stabilite dal secondo capoverso dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1949, n. 52 ».

ART. 2.

Il quinto comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« Se l'infortunato ha moglie e figli o solo moglie o solo figli aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 27, la rendita è aumentata di un decimo per la moglie e per ciascun figlio ».

ART. 3.

I numeri 3 e 4 del primo comma dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono sostituiti dai seguenti:

« 3°) se il coniuge superstite è senza figli, il 20 per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte:

« 4°) se il coniuge superstite è senza figli, il 20 per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se viventi a carico del defunto, nei limiti e condizioni stabilite per i figli »

ART. 4.

L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire 180.000 fino ad un massimo di lire 420.000 ».

ART. 5.

Le modificazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applicano ai casi di infortunio avvenuti dal 1° gennaio 1954 ed alle malattie professionali manifestatesi da tale data.

ART. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1954 le rendite liquidate a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per inabilità permanente di grado dall'11 per cento al 29 per cento, relative ai casi di infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 1949 o a malattie professionali verificatesi prima di tale data, sono rivalutate in base ai coefficienti indicati nell'allegata tabella, con le formalità stabilite dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1952, n. 33.

ART. 7.

In applicazione degli articoli 1 e 4 della presente legge e con decorrenza dal 1° gennaio 1954 le rendite e gli assegni liquidati ed in corso di liquidazione per infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 1954, o a malattie professionali verificatesi prima di tale data, sono aumentate del 20 per cento.

ART. 8.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1954, gli assegni mensili di lire 6.000, 12.000, 18.000 e 25.000 previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, modificati dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, sono aumentati a lire 10.000, 15.000, 20.000 e 30.000.

ART. 9.

Ai mutilati ed invalidi con inabilità permanente dal 40 per cento al 79 per cento liquidati in capitale, è concesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, un assegno mensile di lire 5.000.

ART. 10.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1954, in caso di morte di un lavoratore, avvenuta per cause indipendenti dall'infortunio e dalla malattia professionale che sia titolare di rendita per inabilità permanente dal 40 al 100 per cento, spetta alla vedova il 50 per cento di tale rendita ed il 20 per cento a ciascun figlio di età inferiore ai 18 anni o permanentemente invalido al lavoro.

ART. 11.

A partire dal 1954, a tutti i titolari di una rendita o di un assegno per inabilità permanente o per morte, verrà corrisposta, entro il mese di dicembre di ogni anno, una tredicesima mensilità della rendita o dell'assegno da essi goduto.

ART. 12.

È istituita una Commissione con il compito di stabilire entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 1955, le variazioni del costo della vita sulla base dei calcoli compiuti dall'Istituto nazionale di statistica. Detta Commissione, nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è composta da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante designato dall'I. S. T. A. T., due rappresentanti designati dall'I. N. A. I. L., due rappresentanti designati dall'A. N. M. I. L., tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e uno designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro.

Quando dal giudizio della presente Commissione e sulla base delle rilevazioni statistiche annuali risulti una variazione in aumento del costo della vita superiore al 10 per cento dei numeri indici del 1° gennaio 1954, tutte le rendite, indennità ed assegni in atto percepite dagli infortunati sul lavoro e dai loro superstiti, saranno aumentati nella misura percentuale accertata.

Detto aumento verrà applicato anche quando risulti un aumento del costo della vita di almeno il 10 per cento sugli indici rilevati al momento del precedente aumento delle rendite.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE PER INFORTUNI
 AVVENUTI DAL 1° APRILE 1937 AL 31 DICEMBRE 1948
 (Inabilità permanente dall'11 per cento al 29 per cento).

GRADO DI INABILITÀ %	MINIMO LIRE 135 000	RENDITA BASE ANNUA PER OGNI MILLE LIRE DI RETRIBUZIONE PER INFORTUNI AVVENUTI NEL											
		1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
11	6.340	3.000	2.800	2.600	2.300	2.000	1.800	1.600	1.000	570	170	100	70
12	7.150	3.400	3.200	3.000	2.580	2.270	2.040	1.800	1.130	640	194	106	75
13	7.960	3.800	3.600	3.300	2.870	2.550	2.280	2.000	1.260	710	218	113	80
14	8.770	4.200	4.000	3.700	3.160	2.830	2.520	2.200	1.390	780	242	119	85
15	9.580	4.600	4.400	4.000	3.450	3.110	2.770	2.400	1.530	850	267	126	90
16	10.390	5.000	4.800	4.400	3.740	3.390	3.010	2.600	1.660	920	291	132	95
17	11.200	5.400	5.200	4.700	4.030	3.670	3.250	2.800	1.790	990	315	139	100
18	12.010	5.800	5.600	5.100	4.320	3.950	3.490	3.000	1.920	1.060	339	145	105
19	12.820	6.200	6.000	5.400	4.610	4.230	3.740	3.200	2.050	1.130	364	152	110
20	13.630	6.600	6.400	5.800	4.900	4.510	3.980	3.400	2.190	1.200	388	158	115
21	14.440	7.000	6.800	6.100	5.190	4.790	4.220	3.600	2.320	1.270	412	165	120
22	15.250	7.500	7.100	6.500	5.480	5.060	4.460	3.800	2.450	1.340	436	172	125
23	16.060	7.900	7.500	6.800	5.770	5.340	4.710	4.000	2.580	1.410	461	179	130
24	16.870	8.300	7.900	7.200	6.060	5.620	4.950	4.200	2.710	1.480	485	186	135
25	17.680	8.700	8.300	7.500	6.350	5.900	5.190	4.400	2.850	1.550	509	193	140
26	18.490	9.100	8.600	7.900	6.640	6.180	5.430	4.600	2.980	1.620	533	199	145
27	19.300	9.500	9.000	8.200	6.930	6.460	5.680	4.800	3.110	1.690	558	206	151
28	20.110	9.900	9.400	8.600	7.220	6.740	5.920	5.000	3.240	1.760	582	212	157
29	20.920	10.300	9.800	8.900	7.510	7.020	6.160	5.200	3.370	1.830	606	219	163